

Recensione a

La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi,
G. Mannozi, G.A. Lodigiani, Giappichelli,
Torino 2025, pp. 512, seconda edizione

Roberto Bartoli

1. La seconda edizione del manuale di Grazia Mannozi e di Giovanni Angelo Lodigiani merita la massima attenzione: non soltanto perché affronta le novità introdotte dalla disciplina organica della giustizia riparativa entrata in vigore con il d.lgs. n. 150/2022; ma anche perché consente di tornare a pensare tale forma di giustizia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua prima stampa del 2017, arco temporale in cui gli approfondimenti e il dibattito sulla giustizia riparativa sono letteralmente esplosi.

Inoltre, proprio perché si tratta di un manuale, permette di spingere la riflessione sul suo particolare ruolo formativo. Da un lato, infatti, pur non essendo ancora stati costituiti, i Centri per la giustizia riparativa sono una tappa ineludibile e ineluttabile nel percorso di attuazione della riforma Cartabia, con la conseguenza che, quando entreranno in funzione, finalmente potranno avere inizio anche i Corsi di formazione per chi intende svolgere la professione di mediatore: e questo libro è destinato a divenire un vero e proprio punto di riferimento per tale formazione. Dall'altro lato, come cercheremo di mettere meglio in evidenza nel prosieguo, questo manuale trascende l'insegnamento ai mediatori, offrendo un contributo essenziale anche alla formazione degli operatori del diritto come magistrati e avvocati.

2. Due sono le novità principali da segnalare. La prima riguarda la modalità di aggiornamento messa in evidenza dagli stessi Autori nell'introduzione a questa seconda edizione. Le parti nuove o rinnovate sono il frutto del lavoro del gruppo di ricerca costituito da Chiara Perini, Alice Angelini, Fiorenza Facchini e Andrea Perruccio, formatosi in seno al Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (CeSGReM) e operante da più di dieci anni presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Si comprende così che se il cuore della giustizia riparativa sta nella dimensione personalistica e relazionale, tale dimensione è stata estesa dai nostri Autori a tutte le attività che attengono alla giustizia riparativa. E se nell'ambito della giustizia riparativa didattica, ricerca scientifica, metodi e prassi di mediazione costituiscono un vero e proprio insieme, ne consegue che la dimensione personalistica

relazionale è stata fatta penetrare in una prospettiva che potremmo definire pressoché totalizzante.

La seconda novità, come accennato, deriva dall'entrata in vigore della legge organica sulla giustizia riparativa, per cui, oltre alla trattazione completa e sistematica della riforma, soprattutto all'interno dei capitoli delle prime due parti dove si affrontano tematiche a carattere generale, sono stati inseriti specifici paragrafi in cui si descrive come tali problematiche abbiano inciso sulla riforma influenzandola nelle scelte. Così, da un lato, costituisce una novità la parte relativa ai programmi di giustizia riparativa nella riforma Cartabia (parte III, cap. I, sez. II), mentre è stato interamente riscritto da Chiara Perini il capitolo sulla formazione alla giustizia riparativa (parte III, cap. VI). Dall'altro lato, ad esempio, nel capitolo centrale relativo alla tematica generale del riconoscimento dell'*altro* (parte II, cap. III), si esamina l'art. 42 d.lgs. n. 150/2022 nella parte in cui salda l'esito riparativo all'«avvenuto riconoscimento reciproco e [al]la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti»: come scrivono Mannozi e Lodigiani «il “riconoscimento dell'altro” come persona, nella sua inalienabile dignità, è [...] un elemento qualificante i programmi di giustizia riparativa, al quale la legge assegna la funzione di rivelare [...] la buona riuscita del programma stesso», e ciò perché «l'atto che mette in contatto con l'altro è, nei fatti, un'esperienza quotidiana orientata a un compimento adeguato di rispetto delle reciproche esigenze interiori di sensibilità ed eticità. Quando ciò non accade si è di fronte a una ferita personale che si riflette nella relazione sociale e comunitaria».

Opportuno precisare che il manuale continua ad essere un autentico manuale di giustizia riparativa, nel senso che, se viene affrontata approfonditamente la disciplina della riforma Cartabia, tuttavia il cuore resta la formazione all'attività di mediazione, nonché la trasmissione della prospettiva di fondo che sottende la giustizia riparativa, vale a dire i presupposti personalistici che non esitiamo a definire interiori ed etici orientati al prendersi cura dell'altro. È attraverso la relazione con l'altro, il suo ascolto e il suo riconoscimento, preceduti e resi possibili dall'ascolto e dal riconoscimento di sé, che nel reciproco dialogo della mediazione si supera il dolore del reato e si rimargina la sua ferita: e la persona del mediatore non può che ispirarsi a questa vocazione personalistica e relazionale.

D'altra parte, come accennato, il libro non ha come destinatari soltanto coloro che intendono occuparsi di giustizia riparativa, ma si presta a un ulteriore livello di lettura che fa di questo libro un'autentica perla: l'afflato personalistico che lo ispira, la centralità delle relazioni interpersonali sulla quale si basa, la consapevolezza che tutto il giuridico come *genus* si occupa di persone in carne ed ossa, vere e vive, inducono a ritenere che esso si rivolga anche a coloro che operano attraverso la legge e il diritto, contribuendo a forgiare la visione personalistica costituzionalmente orientata.

3. Venendo ai profili di riflessione sulla giustizia riparativa, anche attraverso

questo manuale si sta determinando una vera e propria rivoluzione non soltanto in ambito giuridico-culturale, ma più a fondo sul piano antropologico.

Sotto il primo aspetto giuridico-culturale, se fino ad alcuni decenni fa la dimensione giuridica si è esaurita nel diritto, se non addirittura nella legge, oggi, da un lato, si torna a parlare con forza di giustizia e, dall'altro, è divenuta essenziale l'esperienza relazionale-sostanziale tra le persone protagoniste dei conflitti.

Riguardo alla giustizia, soprattutto grazie al costituzionalismo, ci si è resi conto che diritto e legge devono essere costantemente vagliati alla luce di una prospettiva che se non vogliamo definire ontologica o giusnaturalistica, risulta comunque preesistente rispetto ai detentori del potere di turno: insomma, nella prospettiva della giustizia, anche lo stesso diritto e la stessa legge possono risultare ingiusti con la conseguenza che occorre compiere un costante vaglio critico per ricondurre l'esercizio del potere entro limiti di garanzia.

Riguardo alla valorizzazione dell'esperienza relazionale, si può ritenere che oggi non abbia più senso parlare soltanto di legge e di diritto, ma piuttosto occorre fare riferimento al concetto di giuridico come a una sorta di *genus*, all'interno del quale si articolano poi come due *species* la dimensione normativa, fatta per l'appunto di diritto e di legge, e quella esperienziale, dove centrale è la relazione interpersonale. Insomma, la dimensione giuridica non si esaurisce più nelle norme che con il peso della loro astrattezza e tecnicità tendono inevitabilmente verso una maggiore indifferenza e insensibilità nei confronti della reale e concreta dimensione umana. Piuttosto la dimensione giuridica si apre alla relazione sostanziale ed esistenziale che intercorre nel rapporto concreto ed esistenziale tra due persone.

Da qui enormi conseguenze. Anzitutto, la fine di un tecnicismo e di un normativismo fine a se stessi che spesso si traducono in un servizio alla *voluntas* potestativa destinata talvolta a rivelarsi addirittura prevaricatrice. Inoltre, un ritorno non alla volontà politica che dovrebbe dominare l'onnipotenza scientifico-tecnologica e le emozioni deleterie, ma alla relazione che pone al centro la persona. Ma soprattutto dalla valutazione e dal giudizio del diritto e della legge si passa all'ascolto; dall'interpretazione normativa si passa alla comprensione, se non addirittura alla compassione da intendersi nel senso etimologico di "patire assieme"; dal fatto si passa alla persona nelle sue relazioni interpersonali; dal disvalore si passa al dolore.

Eccoci quindi al secondo aspetto antropologico. Decisivo diviene il concetto di persona da intendersi come ciascuno di noi nella sua unicità e irripetibilità. La realtà disumanizzante che stiamo vivendo oggi a tutti i livelli, da quello internazionale fino a quello nazionale e quotidiano, con un ritorno ad autoritarismi e guerre, si può considerare il prodotto dell'oblio della centralità della persona quotidianamente frammentata in etichettature discriminatorie e degradanti. E persona significa non soltanto diritti e interessi concreti. Persona significa anche emozioni e sentimenti, per non dire anima, e nell'ambito della violenza che contraddistingue i fatti del diritto penale significa so-

prattutto dolore. Non solo, ma a differenza dell'individuo conchiuso in sé e dell'uomo modello universale visti e concepiti nella maestà della loro solitudine, la persona implica relazione, inserimento nella società e nella storia, nel quotidiano vivere assieme all'altro.

4. Dalla impostazione personalistica discende anche la scelta di valorizzare l'interdisciplinarietà, il linguaggio e l'arte, vale a dire la scelta di aprire, potremmo dire spalancare la visione formativa.

Antropologia, sociologia, filosofia, psicologia diventano discipline fondamentali per conoscere la persona, la sua complessità, la sua delicatezza, la sua sacralità. Il costante riferimento puntualissimo a pensatori e opere di queste branche del sapere non costituisce uno sfoggio culturale fine a se stesso, ma piuttosto il tracciamento di un percorso conoscitivo esperienziale che consente di affrontare snodi essenziali del pensare e del sentire e di acquisire coordinate concettuali destinate ad operare praticamente.

Riguardo al linguaggio, non si tratta tanto di rifondarlo, quanto piuttosto di tornare a scandagliare significati originari ed etimologie spesso contraddittorie per scorgere nuove realtà schivate o impoverite da un linguaggio ormai soggiogato e inaridito dalla prospettiva tecnico-normativa, se non addirittura statalista, dimentica dell'uomo. È attraverso l'arricchimento e la liberazione del linguaggio che compaiono le molteplici e complesse dimensioni della persona. Ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna e fiducia disegnano la sequenza lungo la quale si snoda la dinamica dialogica e relazionale. Mentre a ritroso e al contrario, tale scansione riproduce la dinamica della feroce penalità: paura/sfiducia, impassibilità/sicurezza, disconoscimento dell'altro, stigma, affermazione/prevaricazione, potendosi aggiungere a chiusura il marchio di fabbrica della pena, quella violenza costringitiva che invece di valorizzare la persona non può che degradarla se non addirittura umiliarla attraverso il carcere.

Così come l'arte contribuisce non solo a vedere le cose e a vederle anche da altra prospettiva, quindi ad aprirsi e a interrogarsi, ma la sua apertura conduce a quella capacità di sentire, direi di addolorarsi, che sta alla base del desiderio di giustizia. E oltre ai formidabili *incipit* e *intermezzi* specificamente dedicati a opere artistiche e destinati a "predisporre il lettore" a cogliere le cifre essenziali di quanto verrà sviluppato di lì a poco nel testo, i riferimenti all'arte si trovano disseminati in tutto il libro impiegati nella loro capacità esplicativa – per così dire – a tutto tondo.

E ancora una volta tutti questi saperi sono uniti da un unico filo conduttore che consiste nella relazione tra il sé e l'altro. Per troppo tempo si è pensato allo Stato invece che all'uomo o all'uomo in rapporto allo Stato, senza rendersi conto che l'autentica valorizzazione dell'uomo passa dalla valorizzazione della relazione con l'altro. Insomma, è ancora una volta il concetto di persona che apre alla dimensione necessariamente relazionale.

5. Entrando in alcuni aspetti più specifici, la prospettiva adottata dal manuale si emancipa dalla centralità della vittima. Inutile fingere e glissare: la giustizia riparativa è nata dalla necessità di valorizzare la vittima. Ma presto a questa prospettiva vittimologica, più che vittimaria, si è aggiunta una prospettiva molto più ampia che affianca alla persona della vittima quella dell'autore. Anche perché, a ben vedere, la necessità di valorizzare la vittima non è derivata dalla necessità di punire ancora (questa sì che si può definire una prospettiva vittimaria), ma, tutto al contrario, dall'insoddisfazione prodotta proprio dal sistema della giustizia punitiva. Insomma, la cura per la vittima, diversamente dalla sua bieca strumentalizzazione, non chiede più carcere, ma altro dallo stesso punire.

Che all'interno della giustizia riparativa si debba riconoscere un ruolo peculiare alla vittima è fuori discussione, potendosi affermare che è questa la grande novità scardinante. D'altra parte, si deve osservare che questa esigenza nasce dal fatto che la macchina del processo penale, ma più in generale la *species* del *genus* giuridico che abbiamo definito normativa, non attribuisce alcuna rilevanza alla vittima e alla sua esperienza di dolore. Al massimo, in una prospettiva personalistica, attraverso la valorizzazione della querela e dei c.d. danni punitivi, si può attribuire rilevanza all'offesa dei suoi beni giuridici – per così dire – concreti e personali, andando oltre sia il risarcimento del danno civilistico, che riguarda soltanto gli interessi patrimoniali, sia la pena che invece si riferisce esclusivamente agli interessi pubblicistici e si disinteressa dell'offesa concreta a una persona in carne ed ossa. Prospettiva che oltretutto contribuisce a ridimensionare il carcere, visto che la soddisfazione degli interessi concreti può avvenire in termini patrimoniali o comunque non afflittivi.

Ma il dolore, ciò che segna la dimensione esistenziale e interiore, se non addirittura spirituale della persona, e conseguentemente quella relazionale, nella prospettiva normativa non assume alcuna rilevanza. È fuori dal processo, all'interno di una dinamica dialogica e relazionale che la vittima si può finalmente e pienamente esprimere e se ciò che esprime può essere inizialmente rabbia, odio, rancore, tali sentimenti altro non sono che il frutto del dolore derivante dall'esperienza del reato e che il percorso riparativo può, mediante il dialogo, contribuire a trasformare e lenire.

Ma è proprio questa apertura al dolore della vittima che chiama inevitabilmente e direi paritariamente in causa l'autore, perché lo spostamento imposto dalla vittima all'attenzione e alla cura del dolore, reclama la presenza dell'autore a sua volta portatore di dolore. Si apre un piano completamente altro e diverso rispetto a quello al quale siamo abituati ad avere a che fare con la logica normativa. E nella logica riparativa la stessa funzione rieducativa finisce per perdere di rilevanza per essere sostituita da un concetto di responsabilizzazione che non si riferisce più a valori astratti da introiettare, oltretutto spesso mediante dinamiche in definitiva costringitive, ma in un dialogo in libertà con l'altro che induce esperienzialmente ad uscire dal sé, per incontrare il senso del limite.

6. Il manuale di Mannozi e Lodigiani ha una visione chiarissima del rapporto tra giustizia riparativa e giustizia punitiva. Su un piano generale, fin dalla prima edizione, si ritiene non solo che la giustizia riparativa non può soppiantare quella punitiva, ma addirittura che ne costituisce una sorta di presupposto. Si tratta di un passaggio fondamentale. Giustizia punitiva e giustizia riparativa, se insistono sulla stessa porzione di accadimento, tuttavia lo fanno da prospettive diverse.

I nostri Autori hanno parlato per primi non solo di rapporto di complementarità ma anche di interdipendenza funzionale tra giustizia punitiva e giustizia riparativa, da intendersi piuttosto che in termini tecnici, come convivenza che determina un completamento della giustizia punitiva attraverso quella riparativa, una sorta di portare a compimento. Nella giustizia punitiva giocano un ruolo fondamentale il precetto, il fatto tipico, il disvalore, nella giustizia riparativa si apre al conflitto interpersonale concreto; nella giustizia punitiva si definisce la mappa dei valori sociali; nella giustizia riparativa si ricostruiscono i rapporti relazionali. Ebbene, pur trattandosi di sistemi alternativi sul fronte delle conseguenze, esiste un punto di contatto imprescindibile tra questi due sistemi sul piano del precetto consistente nella circostanza che i valori del precetto della giustizia punitiva trasmutano in un senso del limite che viene incarnato dall'altro che si incontra nella giustizia riparativa. Non una giustizia morale, ma una giustizia etica, dove "la norma di vita" ha in sé la misura e il senso del limite.

Di un'esattezza implacabile le pagine finali del libro dove si spiegano le due ragioni per le quali la giustizia riparativa non può fare a meno di quella punitiva: da un lato, «il diritto penale va visto [...] come una precondizione che libera la possibilità della giustizia riparativa; non un custode malevolo della violenza, bensì uno strumento ultimo di tutela delle vittime (anche) attraverso la forza»; dall'altro lato, «la giustizia riparativa non ha un autonomo corpo di precetti [...] la giustizia riparativa come *metodo* e come *telos* necessita di vivere in simbiosi con un sistema di precetti formalizzato altrove [...] il diritto penale offre alla giustizia riparativa un sistema di precetti ma è chiamato a fare un passo indietro rispetto all'applicabilità delle proprie risposte».

7. D'altra parte, l'idea della complementarità merita ancor più approfondimento perché il tema risulta oggi rinnovato e per certi aspetti complicato da alcune questioni che emergono a seguito della riforma Cartabia che ha fatto la scelta di integrare il percorso riparativo anche all'interno del processo con una forma che comporta l'applicazione di una circostanza attenuante.

Molti i rischi di questa scelta. Qui vorrei soffermarmi su uno in particolare e cioè sul rischio che la dimensione normativa attragga quella riparativa. Rischio che a nostro avviso risulta molto più elevato di quello che attiene alla presunzione di innocenza.

Più precisamente, la giustizia riparativa si integra e interagisce perfettamente là dove opera l'istituto della querela, soprattutto se poi essa venisse

ripensata e rafforzata in una prospettiva personalistica. Proprio grazie al periodo che intercorre tra la sua presentazione e la vera e propria attivazione del procedimento, periodo all'interno del quale può operare la revoca che comporta addirittura l'estinzione del reato, la querela induce a un confronto prima e fuori dall'intervento dello Stato nel quale si può innestare perfettamente il dialogo riparativo.

Diversamente, risulta complesso e problematico il rapporto della giustizia riparativa allorché il procedimento è in corso. Ebbene, qui emergono due momenti delicatissimi, sui quali, dalla prospettiva normativa, si è aperto un animato dibattito, sul quale i nostri Autori intervengono con parole chiare e pienamente condivisibili.

In particolare, per quanto riguarda l'innesto, la possibilità del giudice di disporre d'ufficio l'invio del caso ai Centri, contenuta nell'art. 129 *bis* c.p.p., ha destato perplessità perché la formulazione della norma sembra generare un'antinomia tra la cogenza dell'invio d'ufficio e il principio di partecipazione volontaria e consensuale delle parti ai programmi di giustizia riparativa. Ebbene, Mannozi e Lodigiani non esitano ad evidenziare come il conflitto sia solo "apparente", perché «l'invio d'ufficio non costituisce una coercizione a intraprendere un programma di giustizia riparativa, bensì una semplice possibilità sollecitata dall'autorità giudiziaria: saranno le parti a decidere volontariamente se accogliere o meno la proposta».

Per quanto riguarda il rientro, si pone il tema delicatissimo della valutazione che dovrebbe compiere il giudice sullo svolgimento del programma ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 150/2022. Stavolta il manuale assume un andamento molto più sfumato, perché a ben vedere affronta la problematica soltanto dalla prospettiva dell'attività che il mediatore deve realizzare nel predisporre la documentazione che poi trasmetterà al giudice, senza addentrarsi in quella che dovrà compiere quest'ultimo. A mio avviso, si tratta di una scelta più che condivisibile, non tanto perché il manuale è destinato a formare soprattutto i mediatori, ma anche perché lascia intendere la volontà di neutralizzare al massimo il ruolo valutativo del giudice, che, oltre a risultare privo di elementi per prendere una decisione, risulta decisamente distonico, comportando quella attrazione della giustizia riparativa nell'ambito della giurisdizione che costituirebbe un autentico fallimento della stessa. Auspicabile quindi una valutazione meramente formale e una presa d'atto da parte del giudice dell'esito indicato dal mediatore.

8. Ed eccoci al fronte della formazione. Anzitutto, fondamentale la formazione dei mediatori. Non esito a ribadire che la professione del mediatore necessita di una vera e propria vocazione personalistica e di una preparazione solidissima. La mediazione non è trattativa, contrattazione, negozialità. La mediazione non è nemmeno spontaneismo sentimentalistico, una sorta di "volemose bene", "siamo tutti fratelli".

Tutte le professioni si basano su una dimensione dell'essere, su una perfetta coincidenza del proprio pensare e operare con l'essenza dell'attività che

si svolge. Ma riguardo alla mediazione il discorso è più complesso. Se tutte le professioni hanno una tecnalità che può esistere al di là della dimensione personale (anzi a volte l'alta prestazione si fonda su un "egocentrismo" esasperato), quella del mediatore si basa su una solidità di se stessi che si esprime in una capacità di annientarsi, accogliere e donare e quindi nella sostanza nessun supporto può venire dalla mera tecnica, anzi. La ragione è ancora una volta la stessa: si lavora con il dolore delle persone.

La mediazione è la difficilissima e gravosissima operazione di chi, senza valutare e quindi senza giudicare, opera per avvicinare ciò che è distante, ricomporre ciò che è rotto, ricucire ciò che è strappato, anzitutto sul piano dell'anima, trovando ogni volta la possibilità per aprire ciò che invece tende a chiudersi. È lavorare con la libertà e il dolore degli uomini nel conflitto interrelazionale derivante dagli atti più gravi tra gli uomini, quelli che consistono nell'esercizio di una violenza, per indurre a un punto di contatto che realizza un reciproco riconoscimento come semplici persone.

Ecco che se la mediazione pone al centro la persona, la formazione del mediatore deve porre al centro la persona del mediatore, al quale si deve insegnare non tanto e non solo le possibili tecniche (la mediazione non è tecnica), ma la capacità di adattarsi all'unicità delle persone e del relativo conflitto per raggiungere il risultato dell'incontro e del riconoscimento.

Ecco che aspetti centrali sono un lavorare in parallelo sulla visione sociale e su quella individuale di cui il discente è portatore, per distruggere e ricostruire. Da un lato, sul piano sociale, occorre distruggere i luoghi comuni della penalità per costruire la nuova realtà del dialogo interrelazionale. Dall'altro lato, sul piano individuale, occorre distruggere i propri pregiudizi e le proprie paure per costruire un'emotività e un'affettività fatta di disponibilità: disponibilità all'incontro con l'altro che un giorno sarà una delle parti del conflitto, disponibilità a farsi carico delle istanze opposte e contrastanti per orientare nel senso del superamento di ciò che divide.

D'altra parte, la formazione non si può limitare ai mediatori, dovendo riguardare anche quella degli operatori del diritto: magistrati, avvocati, operatori penitenziari, polizia penitenziaria. Per una ragione senz'altro tecnica, visto che, come accennato, per alcune scelte normative il ruolo degli avvocati (all'inizio) e quello del giudice (alla fine) sono fondamentali. Ma anche per un'altra ragione che trascende ancora una volta la dimensione tecnica: o la giustizia, tutta, si riferisce alla persona oppure la giustizia non è.

9. Si chiude così il cerchio. Occorre tornare a vedere la dimensione giuridica nella sua globalità, fatta di diritto/legge e di esperienza/vissuto con al centro la persona: come scrivono i nostri Autori «il senso della giustizia riparativa, in definitiva, ci sembra questo: muover dalle norme penali, valorizzate nella loro essenza di precetti a tutela della comunità e dell'individuo, per cercare di rispondere al reato con strumenti diversi da sanzioni pur sempre strutturalmente afflittive anche quando sono orientate alla rieducazione, e

cioè con modalità compatibili con l'intera Costituzione, socialmente costruttive, individualmente più dignitose, maggiormente rispettose dei bisogni delle vittime e perciò eticamente superiori rispetto alla pena tradizionalmente intesa». Insomma, il senso della giustizia riparativa è la persona e insegnare la giustizia riparativa significa insegnare la persona.

E anche io mi permetto di affidare l'epilogo di queste riflessioni a una poesia di Paul Celan, dove, forzando, ma esplicando, in quel Tu al quale si riferisce, si può ricondurre anche la figura del mediatore:

PARLA ANCHE TU

Parla anche tu,
parla per ultimo,
dì ciò che hai da dire.
Parla –
ma non dividere il no dal sì.
Dai anche senso a ciò che dici:
dagli l'ombra.
Dagli ombra che basti,
dagliene tanta
quanta sai sparsa intorno a te
fra mezzanotte e mezzogiorno e mezzanotte.
Guardati in giro:
lo vedi, che il vivo è dappertutto –
Prossimo alla morte, ma vivo!
Dice il vero, chi dice ombra.
Ma ora si stringe il luogo dove stai:
e adesso dove andrai, rivelatore d'ombre, dove?
Sali. Innalzati a tentoni.
Più sottile diventi, più irriconoscibile, più fine!
Più fine: un filo,
lungo il quale vuole scendere la stella:
per nuotare nel basso, giù in basso
dove vede se stessa scintillare: nella risacca
di erranti parole.